



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ORDINANZA n. 11 del 31 luglio 2013

OGGETTO: Modifiche e integrazioni all'Ordinanza commissariale n. 5 del 17 aprile 2013, recante "*Criteria di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012*".

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
- successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43 come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
- i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012 recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*";
- l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
- l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "*sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate*".



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PRESO ATTO CHE:

- con Ordinanza commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Reg. 1, Foglio 121 e pubblicata nel BUR n. 39 del 3 maggio 2013) sono stati disciplinati i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, a valere sulle risorse stanziato dall'art. 3-*bis* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
- con Ordinanza commissariale n. 10 del 22 luglio 2013 (registrata in Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in data 25 luglio 2013, Reg. 1, Foglio 201) l'originaria scadenza (3 mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'Ordinanza n. 5/2013 nel BUR n. 39 del 3 maggio 2013) per presentare domanda di contributo è stata prorogata al 30 settembre 2013.

RICHIAMATO:

- l'art. 5, c. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 5/2013 che prevede una dettagliata modalità di calcolo del costo ammissibile connesso al danno.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3-*bis*, c. 5 del D.L. n. 95/2012 prevede che con il Protocollo d'Intesa suindicato siano definiti i criteri e le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse stanziato al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse;
- il Protocollo d'Intesa citato informa l'azione dei Commissari delegati al rispetto di una diretta proporzionalità tra danni e risorse, all'individuazione di comuni criteri oggettivi ed omogenei, all'equità e alla parità di trattamento tra i soggetti danneggiati, all'uniformità interpretativa delle disposizioni ivi contenute;
- ai sensi dell'art. 3, c. 7 del richiamato Protocollo d'Intesa i Commissari delegati hanno utilizzato una metodologia di calcolo del contributo basata sul costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezzari regionali e del livello del danno.

PRESO ATTO CHE:

- con riferimento alle modalità di calcolo utilizzate per la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa danneggiati dal sisma, i Commissari delegati della Regione Emilia-Romagna prima e della Regione Lombardia dopo, con propri provvedimenti, hanno provveduto a rivedere i coefficienti di calcolo.

VALUTATA:

- pertanto l'opportunità di apportare modifiche e integrazioni alla sopra citata Ordinanza commissariale, anche al fine di garantire equità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma, uniformando i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a quelli previsti per gli altri territori colpiti dal terremoto, pur tenendo conto delle specificità del territorio veneto.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1270 del 16 luglio 2013 è stato nel frattempo approvato il Prezzario regionale dei Lavori pubblici aggiornato a settembre 2012 (in corso di pubblicazione nel BUR).

RITENUTO:

- quindi di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie all'Ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 17 aprile 2013, recante "Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012", in particolare all'art. 5, c. 1 e 2 aggiornando i valori e i riferimenti posti a fondamento del calcolo concernente le modalità di determinazione del costo ammissibile connesso al danno.

VISTO:

- la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
- il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
- la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- le Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) e C(2012) 9471 relativa all'Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1270 del 16 luglio 2013;
- le precedenti Ordinanze commissariali

DISPONE

ART. 1

(MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 5 DEL 17 APRILE 2013)

1. L'art. 5, c. 1 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 17 aprile 2013 è sostituito con il seguente:

Il costo ammissibile connesso al danno, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 7 e del progetto di riparazione, con rafforzamento locale, o ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, è pari al minore importo tra

- *il costo dell'intervento, come indicato al successivo art. 7, così come risulta dal computo metrico-estimativo, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, che dovrà essere congruo rispetto al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche"*³



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

approvato con D.G.R.V. n. 1270 del 16 luglio 2013, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con nuovi prezzi ragguagliati a quelli del suddetto Prezzario regionale

e

- *l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale in Euro/mq al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, come indicato nella seguente tabella:*

	<i>(esito verifica inagibilità: temporaneamente inagibile)</i> B	<i>(esito verifica inagibilità: parzialmente inagibile)</i> C	<i>(esito verifica inagibilità: inagibile)</i> E0	<i>(esito verifica inagibilità: inagibile – fabbricato da demolire e ricostruire)</i> E1
Fino a 120 mq	370 Euro/mq	465 Euro/mq	800 Euro/mq	1450 Euro/mq
Per superfici oltre i 120 mq e fino a 200 mq	200 Euro/mq	230 Euro/mq	650 Euro/mq	1.200 Euro/mq
Per superfici oltre i 200 mq	100 Euro/mq	130 Euro/mq	550 Euro/mq	1.000 Euro/mq

2. L'art. 5, c. 2 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 17 aprile 2013 è sostituito con il seguente:

Il costo convenzionale di cui sopra è incrementato:

- del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;*
- del 30% per edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico di settore assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica e ambientale;*
- del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004;*
- del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004.*

ART. 2

(CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ)

La presente Ordinanza commissariale è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3

(PUBBLICAZIONE)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia